

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 362 - 9483/2019

Oggetto: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI ARIGNANO - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ROCCA DI ARIGNANO S.R.L. - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. - ART. 17 BIS C. 4 L.R. 56/77 E D.P.R. 160/2010 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17 ottobre 2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21 dicembre 2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Arignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. 30 dicembre 2009, n. 33-12975;
- lo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP della Città di Chieri, cui aderisce il Comune di Arignano, ha convocato la prima Conferenza dei Servizi preliminare, svoltasi in data 11 febbraio 2019, nell'ambito della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi

del D.P.R. 160/2010 (ex D.P.R. 447/98 e s.m.i.) finalizzato all'adozione ex art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/77, di una Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Arignano, relativa al restauro e al recupero funzionale de "La Rocca", richiesto dalla proponente proprietaria Rocca di Arignano s.r.l.. Tale Variante è stata trasmessa alla Città Metropolitana con PEC in data 24/01/2019 e integrata con PEC in data 13/09/2019, per la valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento; (*Prat. 17B_SUAP/001/2019*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 726 abitanti nel 1971, 774 abitanti nel 1981, 840 abitanti nel 1991, 905 abitanti nel 2001, 1.039 abitanti nel 2011 e 1.075 abitanti nel 2018, dati che evidenziano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 817 ettari di collina. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 324 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 477 ettari (58% della superficie comunale) con pendenze tra 5% e 25% e di 16 ettari con pendenze superiori al 25%; capacità d'uso dei suoli fertili ai fini agricoli: 119 ettari in classe II; si segnala la presenza di 44 ettari di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 11 della Città Metropolitana di Torino denominata "CHIERESE - CARMAGNOLESE", costituita ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovra comunale "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- sistema economico-produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo individuato dal PTC2 (art. 24 NdA);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali S.P. 119 di Moriondo e S.P. 121 di Arignano;
 - è attraversato da 5,5 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Bertone, Rio Bombello e Valle di Vergnano, Rio Bussetto, Rio della Serra, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carnera;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia C per una superficie complessiva di 90 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia: 7,5 ettari di frane areali; 55 ettari di dissesti areali;
- tutela ambientale e paesaggistica: è interessato da 816,5 ettari compresi nell'Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese;

preso atto che il Comune di Arignano è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Asse Idrogeologico);

considerati i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli elaborati tecnici trasmessi;

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Arignano di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, per il restauro e il recupero funzionale de "La Rocca", il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive della Città di Chieri:

- ha convocato, con PEC del 24 gennaio 2019, la prima seduta della Conferenza dei Servizi preliminare in modalità sincrona, che si è svolta presso la sede della Regione Piemonte, in data **11 febbraio 2019**; nel corso della stessa seduta:
 - . il Proponente ha illustrato i contenuti dell'intervento;
 - . si è preso atto di un primo parere favorevole di massima della competente Soprintendenza;
 - . sono stati affrontati gli aspetti a carattere ambientale, connessi alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - . sono stati discussi l'iter del procedimento di Variante Semplificata ed i tempi nei quali lo stesso deve svolgersi e concludersi;
- ha convocato, con PEC del 13 giugno 2019, la seconda seduta della Conferenza dei Servizi preliminare in modalità sincrona, che si è svolta presso la sede della Città Metropolitana, in data **11 luglio 2019**; nel corso della stessa seduta:
 - . sono stati esaminati nuovi elaborati progettuali, le soluzioni connesse alla migliore localizzazione dell'area a parcheggio a servizio dell'immobile;
 - . è stato deciso all'unanimità di concludere la fase preliminare della Conferenza;
- ha convocato, con PEC del 08 agosto 2019, la prima seduta della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, che si è svolta presso la sede della Città Metropolitana, in data **04 settembre 2019**; nel corso della stessa seduta:
 - . sono stati illustrati da parte degli Enti gli elementi necessari per giungere all'assenso alla pubblicazione della Variante;
 - . **è stato deciso all'unanimità il termine utile per l'espressione dei pareri di competenza previa convocazione di apposita Conferenza in modalità asincrona;**
- ha convocato, con PEC del 13 settembre 2019, la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, connessa alla procedura in oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 bis della L.R. 56/77, **stabilendo la data del 30 settembre 2019 quale termine perentorio per l'espressione dei pareri;**

rilevato che, nello specifico, la Conferenza dei Servizi ha per oggetto il procedimento proposto dal soggetto attuatore "Rocca di Arignano s.r.l.", finalizzato al recupero funzionale nonché al riuso dell'immobile denominato "La Rocca", vincolato in forza del D.M. 20/12/1954, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice) mediante Variante semplificata al P.R.G.C. che presenta i seguenti contenuti:

- « Oggetto e obbiettivo della variante è l'articolo 37 - Zona di recupero del centro storico A1, delle NTA del PRGC vigente del comune di Arignano nel quale vengono normati gli interventi ammessi.

La variante in oggetto identifica una nuova destinazione d'uso rispetto a quelle già previste dal PRGC vigente, modifica la categoria di intervento ammessa introducendo la possibilità della ristrutturazione edilizia e propone l'inserimento di un art. 37 BIS - Zona di recupero del centro storico A1 - Immobile denominato "La Rocca" in cui si norma l'incremento della SUL esistente per conseguire migliori condizioni igienico abitative, nonché per adeguamenti tecnici e funzionali, mediante la realizzazione di nuovi volumi ed ampliamenti sia entro che fuori terra, all'interno delle mura della Rocca, che dovranno essere contenuti nella misura del 50 % della SUL esistente nel rispetto di un aumento di Superficie Coperta (SC) entro e fuori le mura sino al 20% della SC esistente.

La variante introduce per l'immobile in oggetto la possibilità di utilizzare materiali idonei quali pavimentazioni e rivestimento in legno, acciaio per ringhiere, scale ed altri particolari interni ed esterni, vetro per particolari tecnologici. » [cfr. "Relazione Illustrativa"];

dato atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2019 il Comune di Arignano ha prodotto un elaborato illustrativo da cui risulta che le aree interessate dalla Variante sono classificate "dense", ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2; tale valutazione è stata condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei Servizi;

dato altresì atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, di cui al quarto comma dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Chieri ha avviato, contestualmente, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;

consultato il Servizio Tutela e Valorizzazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Competente in materia ambientale (SCA) in data 09 settembre 2019: dato il carattere puntuale dell'intervento, ha ritenuto che la Variante possa essere **esclusa** dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana..... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana è stata rappresentata alle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 11 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 04 settembre 2019, dal geom. Luciano Viotto, funzionario della Direzione Territorio e Trasporti, espressamente delegato dal Dirigente, ing. Giannicola Marengo, rispettivamente con atto prot. 12339/2019 del 08 febbraio 2019, con atto prot. 60332/2019 del 11 luglio 2019 e con atto prot. 72931/2019 del 30 agosto 2019;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1.** che, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Arignano, esaminato nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 04 settembre 2019, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che** rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- 3. che**, a seguito di consultazione, il Servizio Tutela e Valorizzazioni Ambientali, in qualità di Soggetto Competente in materia ambientale (SCA), visti i caratteri puntuali e limitati della Variante, ha ritenuto che la stessa possa essere **esclusa** dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- 4. di trasmettere** il presente Decreto allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Chieri, per i provvedimenti di competenza e per conoscenza alla Regione Piemonte, ai sensi della vigente normativa in materia;
- 5. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 25 settembre 2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, comunicazione istituzionale,
patrimonio, affari e servizi generali, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione territoriale e difesa
del suolo, assistenza Enti locali, partecipate
(Marco Marocco)